

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA

Coordinatore Prof. Carmelo Romeo

Corso di Studio in “ Infermieristica Pediatrica”

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico)

Manifesto degli Studi

A.A. 2021/2022

SOMMARIO

- Articolo 1. Definizione del corso
- Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti
- Articolo 3 Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei
- Articolo 4. Ammissione al Corso di Laurea
- Articolo 5. Organi del Corso di Laurea
- Articolo 6. Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Articolo 7. Orientamento
- Articolo 8. Tutorato
- Articolo 9. Ordinamento didattico
- Articolo 10. Coordinatore di Corso d'insegnamento
- Articolo 11. Attività formative
- Articolo 12. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)
- Articolo 13. Attività didattica opzionale
- Articolo 14. Altre attività formative
- Articolo 15. Apprendimento autonomo
- Articolo 16. Obbligo di frequenza
- Articolo 17. Studenti non impegnati a tempo pieno
- Articolo 18. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Articolo 19. Sbarramenti
- Articolo 20. Attività formative per la preparazione della prova finale
- Articolo 21. Esame di Laurea
- Articolo 22. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio
- Articolo 23. Riconoscimento della laurea in Infermieristica Pediatrica conseguita presso Università estere
- Articolo 24. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
- Articolo 25. Formazione pedagogica del Personale docente
- Articolo 26. Sito Web
- Articolo 27. Diploma Supplement
- Articolo 28. Norme transitorie

Articolo 1. Definizione del corso

Il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA è istituito presso l'Università degli studi di Messina, incardinato nel dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "G. Barresi", SIR Scuola di Medicina e Chirurgia, ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Dottore in "Infermieristica Pediatrica" (Classe L/SNT/1).

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

I laureati della classe, ai sensi dell'art. 6.comma3, del decreto legislativo 30 Dicembre1992 n.502 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della 10 agosto, n.251, articolo1, comma1, sono i professionisti sanitari dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalla norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare, sia alla massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre sapere utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della Sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formativi caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitari ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità Ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambito di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello Europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare nell'ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE, 77/453/CEE e 2005/36/CE. Nel rispetto, delle norme comunitarie vigenti (77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine, almeno 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

b) Obiettivi formativi specifici.

1. Formare operatori sanitari in grado di svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, e salvaguardia della salute individuale e collettiva in strutture sanitarie assistenziali accreditate.
2. Far comprendere i fondamenti dei fenomeni biologici, ereditari e fisiopatologici anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà socio-ambientali.

3. Far apprendere i principi culturali e professionali di base che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività.
4. Garantire l'informazione sui principi che orientano il processo diagnostico, culturale e tecnico dell'intervento infermieristico nei confronti della persona assistita;
5. Far conoscere l'aspetto morfologico e funzionale dei vari organi e apparati nonché l'etiopatogenesi delle principali malattie, facilitando l'integrazione delle conoscenze acquisite con la pratica del nursing e tentando di identificare il livello di autonomia dell'assistito, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità anche in rapporto alle sue caratteristiche fisiche psichiche e sociali.
6. Rendere partecipi del processo diagnostico conoscendo le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie ed al loro trattamento, informando, educando e sostenendo il paziente in relazione agli interventi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.
7. Orientare ad individuare le abitudini di vita, le reazioni alla malattia, alla ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età e nelle più comuni situazioni cliniche ivi comprese quelle materno infantili essendo idonei a rispondere alle esigenze dei malati attraverso la capacità a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi, nell'ambito delle problematiche etico deontologiche della cura e assistenza alle persone.
8. Fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali nell'assistenza generale e specialistica.
9. Consentire di individuare e segnalare al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico anche per malati dell'area critica, secondo i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica.
10. Promuovere la capacità di relazione nei confronti degli utenti.
11. Rendere attuabile la pianificazione e la gestione dei propri interventi e l'integrazione con gli altri operatori nel rispetto delle specifiche competenze.
12. Fornire le basi culturali per il processo decisionale coerentemente alle dimensioni tecnico-scientifiche, legali e deontologiche che regolano l'attività libero professionale, le organizzazioni sanitarie e la responsabilità professionale.

c) Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Nell'ambito della professione sanitaria infermieristica i laureati in **Infermieristica pediatrica** sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 17 Gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica e svolgono con autonomia professionale la loro attività in strutture sanitarie, pubbliche e private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. I laureati in infermieristica pediatrica svolgono principalmente funzioni di prevenzione delle malattie, di assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e di educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali: partecipano all'identificazione dei bisogni di salute dei soggetti in età evolutiva e della collettività; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. Infine i laureati in infermieristica pediatrica contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Art.3 Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

I laureati di infermieristica pediatrica devono conoscere e comprendere le

- scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di salute e malattia delle persone nelle diverse età della vita;
- scienze psico- sociali e umanistiche per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento delle persone a situazioni di disagio psichico, sociale e di sofferenza fisica;
- le teorie di apprendimento e del cambiamento per la comprensione dei processi educativi rivolti ai cittadini o ai pazienti;
- scienze infermieristiche generali e cliniche per la comprensione dei campi di intervento dell'infermieristica, del metodo clinico che guida un approccio efficace all'assistenza, delle tecniche operative di intervento e delle evidenze che guidano la presa di decisioni;
- scienze etiche, legali e sociologiche per la comprensione della complessità organizzativa del Sistema Sanitario, dell'importanza e dell'utilità di agire in conformità alla normativa e alle direttive nonché al rispetto dei valori e dei dilemmi etici che si presentano via via nella pratica quotidiana; sono finalizzate inoltre a favorire la comprensione dell'autonomia professionale, delle aree di integrazione e di interdipendenza con altri operatori del team di cura;
- scienze igienico-preventive per la comprensione dei determinanti di salute, dei fattori di rischio, delle strategie di prevenzione sia individuali che collettive e degli interventi volti a promuovere la sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti;
- discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua inglese per la comprensione della letteratura scientifica infermieristica sia cartacea che on line.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

I laureati di infermieristica pediatrica devono dimostrare capacità applicare conoscenze e di comprendere nei seguenti ambiti:

- integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura infermieristica sicura, efficace e basata sulle evidenze;
- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche comportamentali e sociali e da altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;
- integrare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze biologiche , psicologiche , socio culturali e umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e comunità;
- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo dell'interno del processo di assistenza per facilitare la crescita, lo sviluppo e l'adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini;
- interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica infermieristica e collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico della disciplina infermieristica;
- erogare un'assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per aggiungere i risultati di salute o uno stato di compenso dell'assistito;
- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;
- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento dell'assistito; pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
- valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;

- facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica;
- gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare l'assistenza infermieristica ai pazienti in diversi contesti di cura sia ospedalieri che territoriali e residenziali.

Autonomia di giudizio (making judgements)

I laureati di infermieristica pediatrica devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:

- assumere decisioni assistenziali;
- decidere priorità su gruppi di pazienti;
- decidere gli interventi da attribuire al personale di supporto;
- attuare l'assistenza infermieristica personalizzando le scelte sulla base delle similitudini e differenze delle persone assistite rispetto a valori, etnia e pratiche socio culturali;
- decidere gli interventi assistenziali appropriati che tengono conto delle influenze legali, politiche, geografiche, economiche, etiche e sociali;
- valutare criticamente gli esiti delle decisioni assistenziali assunte sulla base degli outcomes del paziente e degli standard assistenziali;
- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante la pratica professionale in conformità al profilo, al codice deontologico e a standard etici e legali;
- assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del paziente;
- analizzare i problemi organizzativi e proporre soluzioni;
- decidere in situazioni a diversità di posizioni (conflitti o dilemmi).

Abilità comunicative (communication skills)

I laureati d'infermieristica pediatrica devono sviluppare le seguenti abilità comunicative:

- utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e scritte) con gli utenti di tutte le età e con le loro famiglie all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari in forma appropriata verbale, non verbale e scritta;
- utilizzare modalità di comunicazione appropriate nel team multi professionale;
- utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o educativi specifici rivolti a singoli utenti, a famiglie e a gruppi, e altri professionisti (operatori di supporto, studenti infermieri, infermieri);
- sostenere e incoraggiare gli utenti verso scelte di salute, rinforzando abilità di coping, l'autostima e potenziando le risorse disponibili;
- gestire conflitti derivanti da posizioni diverse;
- facilitare il coordinamento dell'assistenza per raggiungere gli esiti di cura sanitari concordati;
- collaborare con il team di cura per concordare modalità operativi e realizzare l'applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati di infermieristica pediatrica devono sviluppare le seguenti capacità di autoapprendimento:

- sviluppare abilità di studio indipendente;
- dimostrare la capacità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze derivanti dallo studio e dall'attività pratica;
- sviluppare la capacità di porsi interrogativi sull'esercizio della propria attività, pertinenti nei tempi, nei luoghi e agli interlocutori;
- dimostrare la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento;

- dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri bisogni di sviluppo e apprendimento;
- dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della conoscenza all'interno delle equipe di lavoro;
- dimostrare capacità e autonomia nel cercare le informazioni necessarie per risolvere problemi o incertezze della pratica professionale, selezionando criticamente fonti secondarie e primarie di evidenze di ricerca.

Articolo 4. Ammissione al Corso di Laurea

a) Programmazione degli accessi Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Sono consentiti i passaggi da un Corso di Laurea all'altro di Area Sanitaria, senza ripetere il concorso di ammissione dietro rilascio di nulla osta da parte del Consiglio di Struttura Didattica. Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

b) Debito formativo L'organizzazione didattica del CL in Infermieristica Pediatrica prevede che gli studenti ammessi al I anno di corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.

Ciò premesso, tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione al I Anno del Corso di Laurea, rispondendo in modo corretto a meno della metà delle domande riguardanti i singoli argomenti di Fisica, Chimica e Biologia sono ammessi con un debito formativo, per una o più di una delle discipline in questione, che sono tenuti a sanare nel corso del I semestre/I anno. Allo scopo di consentire l'annullamento del debito formativo, il Consiglio di Corso istituisce attività didattiche propedeutiche che saranno svolte nell'arco del 1° semestre del primo anno di corso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. Tali attività didattiche propedeutiche saranno garantite da docenti facenti parte del Corso di Laurea, sulla base di un ampliamento del loro impegno didattico e tutoriale. La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà al termine dei corsi di recupero, con modalità che saranno definite nel manifesto degli studi.

Articolo 5. Organi del corso di laurea

Sono Organi Corso di Laurea

- Il Presidente o Coordinatore
- Il Consiglio di Corso di Laurea

Il Presidente convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, sovrintende alle attività didattiche svolte all'interno del Corso e rende esecutive le relative delibere.

Il Presidente può individuare tra i docenti universitari del corso appartenenti un Presidente Vicario. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso e assolve le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Alle riunioni partecipano anche una rappresentanza degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, ove regolarmente elette.

Il Consiglio di Corso di Laurea ha competenze deliberative, propositive e consultive sulle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e professionalizzanti; alcune sue funzioni possono essere demandate ad una Commissione Didattica per un migliore coordinamento delle attività.

La Commissione didattica è presieduta dal Presidente del CdL o da un suo delegato, ed è composta da un minimo di quattro docenti designati dal Consiglio di Corso di Laurea; dal Coordinatore del tirocinio professionale e da un rappresentante degli studenti.

Per determinate problematiche è prevista la partecipazione di altri docenti e di un rappresentante della segreteria studenti.

Il Consiglio di Corso di Laurea può delegare alla Commissione Didattica il coordinamento e la supervisione del regolare svolgimento delle attività didattiche, la valutazione dei curricula formativi pregressi degli studenti, ed ulteriori compiti.

Il Presidente, per le attività formative professionali e il tirocinio, si avvale di un Coordinatore del Tirocinio professionale

I compiti degli Organi e la procedura elettorale della carica di Presidente e delle cariche elettive dei componenti del Consiglio di Corso di Laurea sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e dallo Statuto di Ateneo.

Articolo 6. Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CL in Infermieristica pediatrica per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
2. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 30 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.
4. Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata dal presente Regolamento, nella seguente misura:
 - Per attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative: almeno il 50% di ogni Cfu.
 - Per attività professionalizzanti: (zero ore)
5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I CFU acquisiti perdono la loro validità secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Articolo 7. Orientamento

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio della Struttura Didattica nell'ambito della programmazione didattica. Il Coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.
2. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:
 - Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;
 - Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole

Articolo 8. Tutorato

1. Le attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio del Corso di Laurea nell'ambito della programmazione didattica.
2. Il tutore al quale lo studente viene affidato dal Consiglio del Corso di Laurea è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.
3. Si definiscono tre distinte figure di tutore:

o La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90. Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dalla Facoltà che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti;

o La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni docente è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento condividendone gli obiettivi formativi;

o Terza figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante, al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Resta comunque fermo l'obbligo che i tutor vengano designati nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 9. Ordinamento didattico

1. Il Consiglio del Corso di laurea ed il Consiglio di dipartimento, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico definisce: a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamento; b) il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea. Qualora nello stesso Corso

- integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore di Corso Insegnamento, designato dal Consiglio di Corso di Laurea.
2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il CL in Infermieristica pediatrica propone al CdD le necessarie modifiche del Regolamento.
 3. L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del CL in Infermieristica pediatrica è allegato al presente Regolamento.

Articolo 10. Coordinatore di Corso Insegnamento

Il Coordinatore di un Corso insegnamento esercita le seguenti funzioni:

- Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso insegnamento stesso
- Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso
- Coordina la preparazione delle prove d'esame
- Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.
- Svolge azione di controllo sul regolare svolgimento delle attività formative e degli esami segnalando al presidente del Corso di Laurea eventuali disfunzioni
- Attesta e trasmette alla segreteria studenti la frequenza degli studenti del Corso Insegnamento

Articolo 11. Attività formative

1. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
2. L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione devono essere approvate dal Consiglio del Corso di Laurea.

Articolo 12. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal decreto 24.9.97 n° 229.

Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 47 ore di lavoro per studente, in conformità alla normativa comunitaria, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicate al punto 1 e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni. Comunque almeno il 60% delle ore di lavoro devono essere riservate ad attività formativa in corsia.

La responsabilità della progettazione e dell'organizzazione del tirocinio è affidata ad un *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti*, che si avvale di Tutori appartenenti allo

stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura didattica e scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l'attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisor che collaborano nella conduzione del tirocinio.

Il *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti* appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea è nominato con incarico triennale, dal Consiglio di Corso di Laurea, sulla base dell'esperienza maturata, tra i docenti del settore scientifico disciplinare specifico del Corso di Laurea in possesso del più alto livello formativo della specifica professione dell'Azienda di riferimento della Facoltà o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP). Il coordinatore è responsabile della progettazione, organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea .

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Al termine di ciascun anno accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente.

L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la struttura competente si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

1. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio del Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei crediti complessivi tra attività previste all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative, ed attività proprie di tirocinio).
2. L'AFP può svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.
3. L'AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di infermiere pediatrico nei vari ruoli ed ambiti professionali.
4. L'AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate da un docente universitario dello specifico settore scientifico-disciplinare oppure da un docente appartenente allo stesso profilo professionale, Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori dell'AFP elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il

Coordinatore, in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Possono accedere alle valutazioni gli studenti che abbiano conseguito una frequenza alle attività di tirocinio pari o superiore al 75 %. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame dell'AFP, formata da almeno due Tutori e presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un giudizio certificativo espresso in frequenza per il 1° anno e in trentesimi per il 2° e 3° anno.

5. Il tutore dell'AFP si avvarrà della collaborazione di ulteriori figure tutoriali dell'AFP. Al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo per le capacità professionali, su proposta del Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante, vengono assegnate, dal Consiglio di Corso di Laurea, funzioni di tutori di tirocinio a personale professionale risultato idoneo. Dette funzioni sono assegnate preferibilmente con un rapporto di uno a cinque studenti. I tutori di tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di un apposito libretto predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 13.- Attività didattica opzionale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
2. Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.
3. Le proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio del Corso di Laurea.
4. Le ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.
5. Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.
6. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU nell'arco dei tre anni di corso.
7. Gli studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dal Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dal Consiglio del Corso di Laurea.
8. L'attività didattica erogata dai docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

9. La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.
10. La verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio del Corso di Laurea e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

Articolo 14.- Altre attività formative

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- corsi di informatica
- corsi di lingua straniera
- corsi di radioprotezione
- abilità relazionali
- convegni, congressi, corsi
- riunioni ordini professionali
- stages formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
- attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il Consiglio del CORSO DI Laurea si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

L'ordinamento didattico prevede attività di laboratorio professionalizzante dello specifico settore scientifico disciplinare del profilo professionale, quantificabile in 3 CFU. L'acquisizione di tali crediti avviene per verifica di idoneità.

Articolo 15. Apprendimento autonomo

1. Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (50% almeno, di ogni credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.
2. Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:
 - alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per

computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale del Dipartimento;

- all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi; allo studio personale, per la preparazione degli esami.

Articolo 16. Obbligo di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica curriculare (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti (AFP) è obbligatoria.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sulla carriera dello studente dalla Segreteria studenti, sulla base della certificazione trasmessa dal Coordinatore del Corso.
3. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione, fatto salvo attività di recupero svolte prima della data di iscrizione ai successivi anni accademici.

Articolo 17. Studenti non impegnati a tempo pieno

Il Consiglio del Corso di Laurea stabilisce l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari ufficiali.

Ai sensi dell'Art. 27 del regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti impegnati a tempo parziale è consentito di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso".

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studi che prevedono, pertanto, di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.

A tali fini, il Consiglio della Struttura Didattica individuerà specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'Ordinamento del Corso distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto e/o di una attestazione di frequenza di almeno il 50 % delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno.

Articolo 18. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.

2. Il Consiglio del Corso di Laurea stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni.
3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di 20 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate:

a) alla valutazione quantitativa con voto in trentesimi della preparazione dello studente;

b) alla valutazione idoneativa della preparazione dello studente.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
5. Le sessioni di esame sono fissate in quattro periodi: 1^a sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2^a sessione nei mesi giugno-luglio, 3^a sessione nel mese di settembre-ottobre, 4^o sessione mese di dicembre. Le date di inizio e di conclusione delle quattro sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per le prime 3 sessioni e un appello per la quarta sessione. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.
6. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per il periodo previsto dal Regolamento di Ateneo.
7. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.
8. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
 - prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
 - prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

Articolo 19. Sbarramenti

1. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre o dell'ultima data utile (31 dicembre), abbiano

- superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 30 crediti.
2. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero di crediti superiore a 30, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di "fuori corso", senza obbligo di frequenza. Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di "fuori corso" per più di tre volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente.
 3. La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali rientrano nel computo del debito didattico.

Articolo 20.- Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Lo studente ha la disponibilità di 5 crediti finalizzati alla preparazione della prova finale di laurea presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello studente viene definita "Internato di Laurea". Lo studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività opzionali seguite, *stages* in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività compiuta ai fini della formazione). Lo svolgimento dell'internato di Laurea avverrà secondo le normative vigenti
2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio, e avere acquisito i rispettivi crediti. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le modalità della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.

Articolo 21.- Esame di Laurea

1. Per essere ammesso all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva del tirocinio.
2. L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.
3. L'esame finale – sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
 - la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
 - una prova di dimostrazione di abilità pratiche.
4. Lo svolgimento dell'esame finale delle lauree triennali e la consegna pubblica del diploma di laurea sono uniformati alle linee guida emanate dal **Senato Accademico** nella adunanza del 3 febbraio 2014):
 - a) **Caratteristiche della prova finale** :La prova finale di laurea consiste in una breve relazione che sintetizza i risultati di un'esperienza di studio, di tirocinio o di altro tipo, secondo le caratteristiche indicate dall'ordinamento didattico; la relazione, munita del visto di approvazione di un docente del Corso di Studio, nella qualità di docente responsabile, è depositata in via informatica nei termini previsti sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento (presso cui il Corso è incardinato) in relazione ai diversi appelli di laurea. Essa è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea composta da 7

membri nominati dal Rettore su proposta dal Consiglio di Laurea e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

- b) **Modalità dell'esame di laurea:** L'esame di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base dell'elaborato, del *curriculum* e di altri dati relativi – alla carriera dello studente. La commissione può rivolgere domande al candidato, tese ad accertarne “ la maturità e la capacità di elaborazione personale”. La Commissione procede contestualmente, alla redazione del verbale delle operazioni svolte e trasmette, quindi gli atti agli Uffici competenti che comunicano al laureato, nei giorni successivi e in via informatica, la possibilità di ottenere certificati di laurea, la data della cerimonia di conferimento del diploma e altre informazioni ritenute utili.
- c) **Determinazione del voto finale:** Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in cento decimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore od inferiore più prossima; in dettaglio, la media è arrotondata a numero intero superiore se il totale decimale è almeno pari a 0,51 ed al numero intero inferiore se è uguale o inferiore a 0,50, mentre alla votazione di 30 e lode è assegnato valore di 31, cui si aggiunge il punteggio assegnato dalla Commissione di laurea secondo una griglia rigida, definita sulla base dei parametri indicati dal Regolamento del Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di laurea e, comunque, entro il limite massimo di 7 punti. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la quantità di lavoro svolto; i punti sono assegnati nel rispetto della seguente proporzione: 2 nella discrezionalità della Commissione per la valutazione dell'elaborato finale e 5 relazionati agli indicatori individuati dal CdS, secondo quanto riportato nel Regolamento di Dipartimento, avendo riguardo alla qualità degli studi, eventualmente alla loro durata e ad ulteriori dati del *curriculum* dello studente ritenuti particolarmente rilevanti. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che raggiungono un punteggio pari almeno a 111/110.
- d) **Cerimonia finale:** La consegna dei diplomi di laurea è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall'Ateneo su base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di laurea nel semestre precedente.

Articolo 22. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Infermieristica pediatrica di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio del Corso di Laurea, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
2. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Infermieristica pediatrica di paesi extra-comunitari, il Consiglio del Corso di Laurea affida l'incarico ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente ha interrotto per tre anni consecutivi il Corso di studio. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio del Corso di Laurea riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

3. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del CL Infermieristica pediatrica. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del Corso di Laurea dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, definita annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 23. Riconoscimento della Laurea in “Infermieristica pediatrica” conseguita presso Università estere

1. La laurea in Infermieristica pediatrica conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso secondo le normative vigenti.
2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio del Corso di Laurea dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Articolo 24. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

1. Il CdL Infermieristica pediatrica è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
 - l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
 - la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
 - la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
 - l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,
 - il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio del Corso di Laurea,
 - la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,
 - la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
 - l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,
 - il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
2. Il Consiglio del Corso di Laurea, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti

viene portato a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio del Corso di Laurea e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

3. Il Consiglio del Corso di laurea programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Articolo 25. Formazione pedagogica del Personale docente

Il Consiglio della Struttura Didattica organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.

Articolo 26. Sito Web

Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni

Articolo 27. Diploma supplementare

Tenendo presente l'art. 11 comma 8 del D.M. 509/99 in materia di autonomia didattica ed il regolamento didattico di Ateneo, il CSD si impegna a rilasciare come supplemento alla fine del corso di studio un certificato che riporta secondo modelli conformi a quelli adottati dai corsi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo

Articolo 28. Norme transitorie

Gli studenti già iscritti al **Corso di Laurea vecchio ordinamento** possono optare per l'iscrizione al triennio del CL INFERMIERISTICA PEDIATRICA. Il Consiglio **del Corso di Laurea ed il Consiglio di Facoltà per le rispettive competenze**, esaminati i curricula degli studenti, delibererà le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso il riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta.

Ordinamento didattico

Corso di Laurea in “Infermieristica Pediatrica”

A.A. 2021/2022

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI					
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU min	CFU max	Minimo da D.M. per ambito
Attività di base					22
	Scienze propedeutiche	FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/01 – Psicologia generale MED/01 - Statistica medica MED/02 Storia della Medicina MED/42 Igiene Generale e Speciale	8	10	8
	Scienze biomediche	BIO/09 – Fisiologia BIO/10 – Biochimica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 – Istologia MED/04 - Patologia generale MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinic	11	18	11
	Primo soccorso	BIO/14 – Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/18 - Chirurgia generale *MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile MED/40 Ginecologia e ostetricia MED/38 –Pediatria generale e specialistica MED/41 - Anestesiologia MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3	6	3
Totale attività di base			22		
				34	

Attività Caratterizzanti			CFU min	CFU max	Minimo da D.M. per ambito
	Corsi differenziati Art. 10 comma 3, del D.M. 270/2004		30		
	Scienze infermieristiche	MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche	30	34	30
	Scienze Umane e Psicopedagogiche	M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza M-FIL/03- Filosofia morale M-PED/01- Pedagogia generale e sociale M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale M-PSI/03 – Psicometria M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 – Psicologia clinica SPS/07 – Sociologia generale	2	4	2
	Scienze medico- chirurgiche	BIO/14 – Farmacologia MED/05 - Patologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/09 - Medicina interna MED/17 - Malattie infettive MED/18 - Chirurgia generale MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/40 – Ginecologia e ostetricia MED/03 Genetica medica	2	12	2
	Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari e Radioprotezione	BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/42 - Igiene generale e applicata MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia MED/45 Scienze infermieristiche generali,cliniche e pediatriche MED/49- Scienze tecniche dietetiche applicate	2	6	2
	Scienze interdisciplinari cliniche	MED/06 - Oncologia medica MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare MED/12 – Gastroenterologia MED/13 – Endocrinologia MED/14 – Nefrologia MED/15 - Malattie del sangue MED/16 – Reumatologia MED/18- Chirurgia generale MED/19 - Chirurgia plastica	4	12	4

		MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile MED/21 - Chirurgia toracica MED/22 - Chirurgia vascolare MED/23 - Chirurgia cardiaca MED/24 - Urologia MED/25 - Psichiatria MED/26 - Neurologia MED/27 - Neurochirurgia MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/29 - Chirurgia maxillo-facciale MED/30 - Malattie apparato visivo MED/31 - Otorinolaringoiatria MED/32 - Audiologia MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/38 - Pediatria generale e specie listica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/40 - Ginecologia ed ostetricia MED/41 - Anestesiologia			
	Scienze del management sanitario	IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	2	5	2
	Scienze interdisciplinari	INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/08 - Psicologia clinica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	2	4	2
TIROCINIO	Attività di Tirocinio		60	75	60
Totale attività caratterizzanti			104	152	104

Attività formative	Tipologie	CFU	CFU	Minimo
--------------------	-----------	-----	-----	--------

		min	max	da D.M. per ambito
Laboratorio professionale		3	3	
A scelta dello studente		6	6	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Prova finale	5	5	
	Lingua straniera (inglese scientifico)	4	4	
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. e radioprotezione (allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187).	6	6	
TOTALE		24	24	180

* MED/20 Chirurgia Pediatrica ed Infantile deve far parte anche fra le attività di base nell'ambito disciplinare Primo Soccorso